

(impiegati, ivi compresi i produttori del 1° e 2° gruppo, commessi e personale di fatica) alle dirette dipendenze dell' I. D. A. nell' Italia attualmente soggetta alla giurisdizione del Governo Italiano (Direzione Agenzie in Economia, comprese quelle in temporanea gestione economica). Per il personale il cui trattamento non è regolato dal Contratto Collettivo di Lavoro, la parte proporzionale di cui al presente accordo sarà computata sullo stipendio in atto (escluse le indennità di presenza, mensa e carovita) al netto degli aumenti di cui al D. L. 4-12-1943 n° 23/B.

Per i dipendenti di Agenzie libere e da Agenzie in appalto, premesso che sulla domanda di estensione a tale personale il presente accordo dovrebbero provvedere direttamente gli Agenti Generali, qualora questi non possedano l' I. D. A. garantirà l'applicazione del presente accordo fino alla sua scadenza, salvo per i casi di cui non siano stipulati localmente diversi accordi.

Per le Agenzie la convenzione sopra indicata circa gli emolumenti verrà applicata con le seguenti modalità.

Per città con popolazione superiore ai ..... ma inferiore ai ..... l'importo e i limiti